



## STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

### **PARTNERS**

DR. DARIO STATERA  
DR. SERGIO CORIA  
DR. FABIO LARUSSA  
DR. FRANCESCO BASILE

### **ASSOCIATES**

DR. IDA ZACCARDI  
DR. CARLO COSTANTINI  
RAG. EUGENIO MORETTI  
DR. VALENTINA ILARIO  
DR. DANIELA IERINÒ

Roma, 7/5/2012

### **BOLLETTINO INFORMATIVO n.6/2012**

E' stato convertito nella Legge n.44 del 26/4/2012 il Decreto Legge 2/3/2012 n.16, c.d. "decreto fiscale". Commentiamo di seguito le numerose novità fiscali introdotte dal provvedimento.

#### **Novità in materia di rateizzazione dei debiti tributari (art.1)**

Viene stabilito che, in caso di mancato pagamento di un avviso bonario rateizzato, sarà comunque possibile, successivamente, accedere alla rateizzazione della cartella; ricordiamo che il contribuente decade dal beneficio della rateazione degli avvisi bonari se omette il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso oppure se omette di pagare una sola delle rate successive alla prima entro il termine fissato per il pagamento della rata successiva.

Ulteriore novità è data dal fatto che sarà sempre possibile richiedere la rateizzazione della cartella a rate crescenti anziché costanti; inoltre, una volta presentata la domanda, l'agente della riscossione non potrà più iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, salvo che la stessa venga respinta ovvero il contribuente decada dalla rateizzazione.

Infine, si decadrà dalla rateizzazione solo per mancato pagamento di due rate consecutive, e non della prima rata o di due rate successive, come era previsto in precedenza.

#### **Formalità per agevolazioni o regimi opzionali (art.2 c.1)**

Nel caso in cui per usufruire di agevolazioni fiscali o di regimi fiscali opzionali sia necessario effettuare una comunicazione preventiva o un altro adempimento di natura formale che non siano stati eseguiti tempestivamente, e sempre che la violazione non sia stata già contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, sarà comunque possibile fruire dell'agevolazione o del regime opzionale purché il contribuente abbia i requisiti richiesti dalla norma specifica, esegua l'adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versi la sanzione di 258 €.

**Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986**

cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

### **Dichiarazioni d'intento (art.2 c.4)**

Le dichiarazioni d'intento non devono più essere comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, bensì entro il termine della prima liquidazione periodica IVA nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

### **Responsabilità solidale in caso di appalto (art.2 c.5 bis)**

In caso di appalto il committente che sia anche imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA derivante dalle fatture relative alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, a meno che non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.

Come è facile capire si tratta di una responsabilità molto pesante, considerando che il committente ha pochissime possibilità di controllare l'operato dell'appaltatore e dei subappaltatori, massimamente in tema di versamento dell'IVA, che normalmente sarà influenzato da numerose operazioni del tutto estranee all'appalto.

### **Nuovo spesometro (art.2 c.6)**

Dal 2012, limitatamente alle operazioni per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura, viene abrogato il limite di 3.000 €: pertanto, per ciascun cliente e fornitore andrà comunicato l'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate; si tratta, indubbiamente, di una semplificazione rispetto al passato, però la nuova formulazione della norma determina l'insorgere dell'obbligo nei confronti di tutti quei soggetti che sono obbligati ad emettere sempre fattura ma per importi non superiori a 3.000 € (ad esempio professionisti quali medici, veterinari, ecc.).

Per le operazioni non soggette all'obbligo di emissione della fattura rimane, invece, il limite di 3.600 € IVA compresa.

### **Cessione contratti di leasing (art.2 c.6 bis)**

Le cessioni dei contratti di leasing relativi a beni mobili usati, acquistati presso privati (o presso soggetti che non hanno potuto detrarre l'IVA sull'acquisto ovvero hanno acquistato a loro volta in regime del margine) saranno soggette al regime del margine, così come già avviene per la cessione diretta di beni usati acquistati presso privati o presso gli altri soggetti di cui sopra.

### **Comunicazioni *black list* (art.2 c.8)**

L'obbligo di comunicazione viene limitato ai soli casi in cui l'operazione sia di importo superiore a 500 €; in base al tenore letterale della norma, e in mancanza di chiarimenti da parte dell'Agenzia

delle Entrate, sembra che il limite vada riferito alla singola fattura, senza necessità di correlare più fatture del medesimo cliente o fornitore (come avveniva invece con il vecchio spesometro).

### **Esonero dall'obbligo di emissione di fattura per le agenzie di viaggio (art.2 c.13 ter)**

Tra i commercianti al minuto senza obbligo di emissione di fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione) vengono ricomprese le agenzie di viaggi e turismo quando svolgono l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi simili.

### **Deroga al limite per i pagamenti in contanti nel settore del turismo (art.3 cc.1-2 bis)**

Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo, effettuati presso commercianti al minuto o agenzie di viaggi, il limite entro il quale è possibile effettuare pagamenti in contanti viene elevato da 1.000 € a 15.000 € se l'acquirente è una persona fisica di cittadinanza diversa da quella italiana e degli altri paesi UE o dello Spazio economico europeo - SEE (ne fanno parte, oltre ai paesi UE, anche Liechtenstein, Islanda e Norvegia), non residente in Italia.

Per poter usufruire della deroga di cui sopra gli operatori residenti dovranno – *in primis* – inviare all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione preventiva redatta su apposito modello, con la quale indicano di voler aderire al suddetto regime ed evidenziano il conto che utilizzeranno per il versamento degli incassi in contante.

Una volta effettuata la comunicazione preventiva, per poter usufruire della deroga in questione l'operatore:

- all'atto dell'effettuazione dell'operazione deve acquisire fotocopia del passaporto del turista straniero nonché una sua autocertificazione attestante che non è cittadino italiano né di altri paesi UE o SEE e che è residente fuori dall'Italia;
- nel primo giorno ferialo successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve versare il contante nel conto corrente a lui intestato presso un operatore finanziario (precedentemente indicato nella comunicazione preventiva sopra ricordata), consegnando a quest'ultimo la copia della ricevuta di presentazione della comunicazione stessa.

Tutte le operazioni di importo almeno pari a 1.000 € effettuate con le modalità ora viste dovranno essere comunicate all'Agenzia delle Entrate secondo modalità ancora da stabilire.

### **Limiti per pignoramenti e ipoteche da parte dell'agente della riscossione (art.3 cc.5-6)**

In caso di pignoramento dello stipendio da parte dell'agente della riscossione, la quota da pignorare non può eccedere un decimo dello stipendio per importi non superiori a 2.500 €, e un settimo dello stipendio per importi compresi tra 2.501 € e 5.000 €. Se però lo stipendio è superiore a 5.000 € sarà possibile pignorare fino a un quinto dello stipendio stesso.

Viene stabilito, inoltre, che l'agente della riscossione non può procedere ad espropriazione immobiliare né a iscrizione di ipoteca per importi a ruolo fino a 20.000 €.

#### **Importi da indicare nel modello 770 (art.3 c.12)**

A partire dalle dichiarazioni relative al 2012, gli importi da indicare nel modello 770 non dovranno più essere troncati all'unità di euro ma dovranno essere espressi in euro con due cifre decimali.

#### **Abolizione dell'imposta di bollo sul *money transfer* (art.3 c.15)**

Viene abolita l'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* e gli altri agenti in attività finanziaria, che era entrata in vigore il 17/9/2011. Ricordiamo che l'imposta era pari al 2% dell'importo trasferito con un minimo di 3 €, e non era dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini della UE e per quelli effettuati verso i Paesi della UE stessa; inoltre non era dovuta per i trasferimenti effettuati da soggetti in possesso della matricola INPS e del codice fiscale.

#### **Nuove modalità di calcolo per il limite del 5% sulle spese di manutenzione (art.3 c.16 quater)**

Dal 2012 per determinare l'importo su cui calcolare il limite del 5% cui parametrare le spese di manutenzione per determinarne l'ammontare deducibile ai fini IRES, non sarà più necessario considerare tutti gli acquisti e le vendite di beni ammortizzabili effettuati nel corso dell'esercizio, ma sarà sufficiente prendere in considerazione il costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all'inizio dell'esercizio; per le imprese di nuova costituzione, limitatamente al primo esercizio, si farà riferimento al costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante al termine dell'esercizio stesso.

#### **Scadenza adempimenti fiscali del mese di agosto (art.3 quater)**

Viene definitivamente fissato al 20 agosto il termine di scadenza degli adempimenti fiscali e dei versamenti delle imposte e contributi scadenti tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno.

#### **Esenzione IMU per fabbricati rurali strumentali (art.4 c.1 ter)**

Sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati come montani o parzialmente montani.

#### **Correttivi IMU (art.4 c.5)**

Sono stati introdotti numerosi correttivi alla disciplina dell'IMU, che riassumiamo di seguito:

- i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono sempre considerati non fabbricabili;
- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano ad un solo immobile;

- la base imponibile viene ridotta del 50% per gli edifici di interesse storico o artistico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili;
- per i terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110 anziché a 135;
- per l'anno 2012 l'IMU dovuta sui fabbricati rurali non ancora accatastati viene versata in unica soluzione entro il 16 dicembre;
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 con le seguenti riduzioni:
  - del 70% dell'IMU relativa alla parte di valore eccedente € 6.000 e fino a € 15.500;
  - del 50% dell'IMU relativa alla parte di valore eccedente € 15.500 e fino a € 25.500;
  - del 25% dell'IMU relativa alla parte di valore eccedente € 25.500 e fino a € 32.000.
- i comuni possono considerare abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, nonché quella posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, purché non locata;
- per l'anno 2012 il versamento della prima rata dell'IMU è effettuato entro il 18 giugno in misura pari al 50% dell'imposta determinata sulla base delle aliquote standard (0,4% sulla prima casa e 0,76% sugli altri immobili), senza tener conto delle delibere dei comuni; il conguaglio con quanto effettivamente dovuto si farà in sede di saldo entro il 17 dicembre;
- sempre per l'anno 2012 l'IMU dovuta sulla prima casa può essere versata in tre rate, con scadenza 18/6, 17/9 e 17/12; le prime due rate saranno pari ad un terzo dell'imposta determinata secondo l'aliquota di base, mentre con la terza rata si effettuerà il conguaglio; rimane comunque possibile effettuare il versamento dell'imposta secondo le due rate standard di giugno e dicembre;
- entro il 30/9/2012 i comuni potranno modificare le aliquote dell'imposta, ed entro il 10/12 (sette giorni prima della scadenza del saldo!) lo Stato, a sua volta, potrà modificare le aliquote di base dell'imposta;
- in caso di variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, deve essere presentata entro 90 giorni la dichiarazione IMU, salvo i casi di esenzione che saranno disciplinati con apposito decreto; per le variazioni intervenute dal 1°/1/2012 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30/9/2012.

### **Tassazione immobili di interesse storico o artistico (art.4 c.5 sexies–5 septies)**

Dal 2012 i canoni di locazione relativi ad immobili di interesse storico o artistico, sia ai fini IRPEF che ai fini IRES, saranno ridotti del 35% (anziché del 15% come avviene per gli immobili “ordinari”); ai soli fini IRES, inoltre, è previsto che la rendita catastale sia ridotta del 50%. Ricordiamo che fino al 2011 la tassazione dei suddetti immobili, anche in caso di loro locazione, avveniva sulla base della minore delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria di appartenenza

### **Rimborso dell’IRAP pagata sul costo del lavoro (art.4 c.12)**

Poiché la “Manovra Monti” ha disposto, a partire dal 2012, la deducibilità dalla base imponibile IRPEF/IRES dell’IRAP pagata sul costo del lavoro, viene stabilito che sarà possibile chiedere a rimborso le imposte dirette pagate negli anni precedenti al 2012 a seguito della mancata deducibilità dell’IRAP stessa, purché sia ancora pendente il termine di 48 mesi entro il quale i rimborsi di imposte devono essere richiesti.

Le modalità operative saranno fissate con decreto del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

### **IMU in caso di separazione o divorzio (art.4 c.12 quinquies)**

Ai soli fini IMU, in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’imposta è comunque dovuta dal coniuge assegnatario della casa coniugale.

### **Deduzione dei canoni leasing ai fini IRES (art.4 bis)**

Per i contratti di leasing stipulati a partire dal 29/4/2012 la deducibilità dei canoni viene svincolata dalla durata del contratto: pertanto, a prescindere dalla durata dello stesso, i canoni dovranno comunque essere dedotti in un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento; per gli immobili, ferma restando la regola ora esposta, il periodo di deduzione dei canoni non dovrà essere comunque inferiore a 11 anni o superiore a 18 anni; per auto e moto il periodo di deduzione dei canoni dovrà essere almeno pari al periodo di ammortamento.

### **Novità relative all’indeducibilità dei costi da reato (art.8 cc.1–3)**

Secondo le nuove norme l’indeducibilità scatta soltanto per i costi “direttamente” utilizzati per il compimento di atti o attività illeciti, a condizione che il Pm abbia esercitato l’azione penale ovvero il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato. Inoltre l’indeducibilità viene limitata ai soli delitti non colposi (cioè ai reati più gravi).

Per quanto riguarda le fatture soggettivamente inesistenti, cioè quelle relative ad operazioni realmente avvenute in cui il cedente del bene o prestatore del servizio non è quello reale, i costi da esse rappresentati diventano ora deducibili.

Viceversa, per quanto attiene alle fatture oggettivamente inesistenti, cioè quelle che rappresentano operazioni mai avvenute, i costi da esse rappresentati rimangono indeducibili, però non concorrono alla determinazione del reddito i componenti positivi direttamente afferenti i costi non sostenuti (in quanto falsi) nella misura in cui questi ultimi non sono stati ammessi in deduzione. Si applica, comunque, una sanzione dal 25% al 50% dei costi non effettivamente sostenuti.

Le nuove norme riguardano sia le imposte dirette che l'IRAP.

#### **Precisazioni sull'accertamento induttivo legato agli studi di settore (art.8 cc.4-5)**

Vengono meglio precisati i casi in cui può essere emesso un accertamento di tipo induttivo "puro", cioè basato su meri indizi e non su presunzioni gravi, precise e concordanti, in relazione agli studi di settore: tale modalità accertativa può essere ora utilizzata:

- in caso di omessa presentazione del modello relativo agli studi di settore;
- in caso di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti;
- in caso di infedele compilazione del modello che comporti una differenza superiore al 15% o comunque ad € 50.000 tra i ricavi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

#### **Partite IVA inattive (art.8 c.9)**

L'Agenzia delle Entrate individuerà i titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la denuncia di cessazione di attività e procederà alla chiusura d'ufficio, salvo che il contribuente non adduca valide motivazioni.

#### **Registrazione telematica dei contratti di locazione (art.8 c.10 bis)**

L'obbligo di registrare telematicamente i contratti di locazione viene ora previsto per i soggetti in possesso di almeno 10 unità immobiliari; in precedenza l'obbligo riguardava soltanto i soggetti con almeno 100 unità immobiliari.

#### **Imposta di bollo sulle attività "scudate" (art.8 c.16)**

Il termine per il versamento dell'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie che hanno formato oggetto degli scudi fiscali ancora segretate al 31/12 dell'anno precedente, viene spostato dal 16/2 al 16/7 di ogni anno.

Inoltre, nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta sarà dovuta in proporzione al periodo di segretazione stesso.

#### **Novità in materia di imposta sugli immobili all'estero (art.8 c.16)**

L'imposta non dovrà essere versata se il relativo importo non supera i 200 €. Il valore su cui calcolare l'imposta è costituito dal costo risultante dall'atto d'acquisto o da altri contratti o, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in paesi UE o SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, viene stabilito che il valore da prendere in considerazione è quello catastale determinato dal Paese in cui si trova l'immobile; in mancanza di tale dato si farà riferimento ai criteri indicati in precedenza.

Per i soggetti che lavorano all'estero per lo Stato italiano o per un suo ente locale, ovvero lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, la cui residenza fiscale in Italia è determinata sulla base di accordi internazionali, l'aliquota dell'imposta è ridotta allo 0,4% per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le sue pertinenze.

Per gli immobili situati in paesi UE o SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni spetta un credito d'imposta pari alle imposte sia di natura patrimoniale che di natura reddituale gravanti sullo stesso immobile.

#### **Precisazioni sullo “scudo fiscale” (art.8 cc.16-16 ter)**

Viene precisato che l'aver aderito allo “scudo fiscale” non copre dagli accertamenti in materia di IVA.

Non devono essere indicate nel quadro RW del modello Unico le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione a intermediari residenti e i contratti conclusi attraverso il loro intervento, purché i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

Infine viene stabilito che l'imposta straordinaria del 10‰ sulle attività finanziarie “scudate” che al 6/12/2011 sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione è dovuta soltanto se il prelevamento è avvenuto tra il 1°/1/2011 e il 6/12/2011.

#### **Nuovi limiti alla compensazione del credito IVA (art.8 cc.18-20)**

Come già ricordato nel nostro bollettino informativo n.3/2012, dal 1°/4/2012 è entrata in vigore l'ennesima modifica alla normativa riguardante la possibilità di compensare in F-24 il credito IVA.

Da tale data, infatti, l'importo che può essere compensato liberamente senza aver presentato la dichiarazione annuale è sceso da 10.000 € a 5.000 €, mentre gli importi superiori a 5.000 € possono essere utilizzati in compensazione soltanto a partire del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, utilizzando Entratel (e non i servizi bancari *on line*).

Ovviamente per gli importi superiori a 15.000 € è rimasto anche l'obbligo del visto di conformità. Ripresentiamo, per comodità, la tabella che riepiloga il funzionamento della compensazione del credito IVA dal 1°/4/2012:



<b>Credito IVA fino a 5.000 €annui</b>
Compensabile dal primo giorno dell'anno successivo a quello di maturazione, senza visto, utilizzando sia Entratel che i servizi bancari ( <i>remote banking</i> )
<b>Credito IVA superiore a 5.000 €annui e fino a 15.000 €annui</b>
Compensabile dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, senza visto, utilizzando esclusivamente Entratel
<b>Credito IVA superiore a 15.000 €annui</b>
Compensabile dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, con visto di conformità, utilizzando esclusivamente Entratel
<b>Detrazione IVA da IVA</b>
Effettuabile liberamente dal periodo successivo alla maturazione del credito, senza visto né necessità di esposizione in F-24 (compensazione verticale); si può compensare liberamente anche usando il modello F-24, purché l'anno di maturazione del credito sia antecedente a quello dell'importo a debito

### **Novità in materia di sanzioni fiscali (art.11 c.1)**

Viene stabilito che l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze di ammontare superiore a 50.000 € su partecipazioni non aventi i requisiti PEX da cui siano derivati dividendi non tassati e di quelle di ammontare superiore a 5.000.000 € derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, è punita con una sanzione pari al 10% della minusvalenza non comunicata, con un minimo di 500 € e un massimo di 50.000 €.

### **Sanzioni valutarie (art.11 c.8)**

Vengono inasprite le sanzioni irrogabili nei confronti di chi esporta valuta per importi superiori a 10.000 € senza dichiararla: è previsto, infatti, il sequestro del 30% dell'importo eccedente, se l'eccedenza non supera i 10.000 € e del 50% dell'importo eccedente in tutti gli altri casi.

E' possibile estinguere la violazione pagando una sanzione ridotta nella misura del 5% del contante eccedente i 10.000 € se l'eccedenza non dichiarata non supera i 10.000 €, oppure del 15% del contante eccedente i 10.000 € se l'eccedenza non dichiarata non supera i 40.000 €; se l'eccedenza non dichiarata supera i 40.000 €, ovvero se si è già usufruito della sanzione in misura ridotta nei cinque anni precedenti, non si ha diritto al pagamento agevolato.

Infine, le sanzioni vanno dal 10% al 30% dell'importo trasferito in eccedenza rispetto ai 10.000 €, se tale eccedenza non supera i 10.000 €, altrimenti vanno dal 30% al 50%.

\* \* \*

Con la risoluzione n.42 del 27/4/2012 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quale debba essere il regime IVA delle operazioni intracomunitarie poste in essere in assenza di iscrizione all'archivio VIES:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate da un soggetto IVA nazionale non iscritto al VIES devono essere assoggettate ad IVA in Italia, in quanto vanno considerate alla stregua di operazioni interne e non intracomunitarie;
- d'altro canto, l'acquirente italiano non iscritto al VIES, che riceve una fattura senza IVA da un fornitore intracomunitario, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, in quanto non è applicabile, in questo caso, il *reverse charge*; in caso contrario si applica la sanzione in misura pari all'imposta indebitamente detratta, ma soltanto a partire dalle violazioni commesse dal 1°/8/2012.